

OPERAZIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO DI CREDITI COMMERCIALI
INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca illimity Bank S.p.A.
 Via Soperga 9 – 20124 Milano
 Numero Verde: 800 89 44 66/77
 Sito Internet: www.illimitybank.com
 PEC: illimity@pec.illimity.com
 N. di iscrizione all'Albo delle Banche: 5710
 Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: REA MI-2534291
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
 Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome e Cognome _____
 Qualifica _____ Indirizzo _____
 Nr. Telefonico _____ E-mail _____
 Eventuale Albo a cui il soggetto è iscritto _____ N° Iscrizione _____

CHE COS'È LA DILAZIONE DI PAGAMENTO DI CREDITI COMMERCIALI

Si tratta di un accordo mediante il quale al Debitore ceduto di una operazione factoring maturity viene concessa una Dilazione di pagamento onerosa rispetto ai termini di pagamento previsti in fattura. La Dilazione è relativa a crediti, prevalentemente di natura commerciale, oggetto di Cessione alla Banca da parte del Cedente/Fornitore nell'ambito del rapporto di factoring maturity che lo stesso Cedente/Fornitore ha in essere con la Banca. L'accordo di dilazione disciplina l'accettazione preventiva della Cessione dei Crediti da parte del Debitore, la durata della Dilazione concessa dalla Banca, le modalità di pagamento dei Crediti e le condizioni economiche applicate dalla Banca al Debitore.

Principali rischi a carico del Debitore

Sottoscrivendo l'accordo di dilazione, il Debitore si impegna ad accettare la Cessione dei Crediti; in particolare il Debitore deve comunicare immediatamente alla Banca ogni riserva, contestazione o quant'altro possa limitare e/o ridurre il pagamento dei Crediti ceduti, fermo restando ogni diritto nei confronti del proprio Fornitore. Nel caso di mancata immediata comunicazione alla Banca di tali eventuali riserve e/o contestazioni, il Debitore non potrà più opporle alla Banca in un momento successivo.

Il mancato puntuale pagamento dei crediti dilazionati o degli interessi e commissioni può comportare, ad insindacabile giudizio della Banca, la revoca della Dilazione e/o la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186.c.c., con conseguente debenza degli interessi in misura di legge dalla scadenza originaria del credito fino al pagamento del credito. Inoltre, la Banca, a proprio insindacabile giudizio, potrà recedere in qualsiasi momento dall'accordo di dilazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI AL SERVIZIO

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura massima a carico del cliente.

COMMISSIONI DI DILAZIONE ALLA CESSIONE		Limite massimo
D101	COMMISSIONE DEBITORE FLAT NETTO NOTE CREDITO	3,25%
D103	COMMISSIONE DEBITORE FLAT SU CREDITI DILAZIONATI	3,25%
D104	COMMISSIONE DEBITORE FLAT SU CREDITI DILAZIONATI AL LORDO NOTE DI CREDITO	3,25%
D105	COMMISSIONE DEBITORE FLAT SU CREDITI DILAZIONATI AL NETTO NOTE DI CREDITO	3,25%
D109	COMMISSIONE DEBITORE MENSILE	3,25%
SPESE INCASSO		Limite massimo
D201	SPESE HANDLING DOCUMENTI: EFFETTI	20,00
D203	SPESE HANDLING DOCUMENTI: RI.BA	20,00
D220	SPESE INCASSO SDD	20,00

OPERAZIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO DI CREDITI COMMERCIALI

D222	SPESE INSOLUTI RI.BA.	30,00
D224	SPESE INSOLUTI EFFETTI	45,00
D225	SPESE INSOLUTI SDD	30,00
D230	SPESE RICHIAMO RI.BA.	25,00
D231	SPESE RICHIAMO RB/EFFETTI	35,00
SPESE ISTRUTTORIA		Limite massimo
D404	SPESE ISTRUTTORIA PRATICA E REGISTRAZIONE CONTRATTO	700,00
SPESE GESTIONE DOCUMENTI		Limite massimo
D181	SPESE GESTIONE RAPPORTO CON ADDEBITO TRIMESTRALE	400,00
GIORNI VALUTA INCASSI		Limite massimo
D501	VALUTE DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO – BONIFICO (FISSI)	15 gg
D511	VALUTE DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO RI.BA. (FISSI)	15 gg
D563	VALUTE DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO SDD (FISSI)	10 gg
D517	VALUTE DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO EFFETTI (FISSI)	20 gg
GIORNI VALUTA MATURITY		Limite massimo
D505	GIORNI VALUTA LAVORATIVI DI ANTERGAZIONE INIZIO DILAZIONE	30 gg
D525	GG VALUTA LAVORATIVI PER POSTICIPO INIZIO DILAZIONE	30 gg
INTERESSI A CARICO DEL DEBITORE		Limite massimo
D312	INTERESSI DI DILAZIONE CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA	6,50%
D313	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA	6,50%
TASSO INTERESSI MORATORI		Limite massimo
TASSO INTERESSI DI MORA		8,00%
PERIODICITÀ LIQUIDAZIONE INTERESSI (POSTICIPATA)		TRIMESTRALE
SPREAD SU ANTICIPAZIONI		Limite massimo
ANTICIPAZIONI IN EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO EURIBOR (FLOOR ZERO)		6,50%
ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR 3 MESI CON PERIODICITÀ DI LIQUIDAZIONE INTERESSI		6,50%

Relativamente all'indice "Euribor", la Banca si impegna ad applicare le misure di salvaguardia previste dal Piano di Gestione dei Benchmark della Banca (di seguito "il Piano"), monitorando gli eventi che comportano una indisponibilità del valore del predetto indice.

Qualora venisse rilevato un evento che ne causi l'indisponibilità temporanea, la Banca si rimetterà alle istruzioni di contingency fornite dall'Amministratore dell'Euribor, ovvero lo European Money Markets Institute (di seguito, EMMI).

Nel caso in cui la Banca dovesse individuare ed accertare uno degli eventi di cessazione permanente di seguito riportati, attuerà le corrispondenti azioni previste nel Piano:

- una dichiarazione da parte di EMMI in merito a:
 - cessazione del benchmark o sua impossibilità di essere determinato accuratamente;
 - prolungarsi di uno scenario di contingency che non possa risolversi in tempi ragionevoli;
 - variazione sostanziale della metodologia per la determinazione dell'Euribor;
- una dichiarazione dell'autorità che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011, è competente della supervisione di EMMI, riguardante la revoca o sospensione dell'autorizzazione di quest'ultimo;
- un atto di esecuzione da parte della Commissione Europea che designi uno o più sostituti dell'Euribor, ai sensi dell'art. 23 ter del Regolamento (UE) 2016/1011.

Le azioni previste nel Piano nei casi di cessazione permanente dell'indice prevedono, in estrema sintesi, che la Banca:

- adotti, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, l'indice sostitutivo dell'Euribor che le Parti sin d'ora convengono di individuare nell'indice "€STR" pubblicato giornalmente dalla Banca Centrale Europea (BCE). Con la stessa delibera la Banca individuerà anche l'indice che sostituirà l'"€STR" qualora, successivamente, nel corso di applicazione dello stesso al presente Contratto, dovesse verificarsi uno degli eventi di cui al comma 3 del presente articolo;
- qualora, al momento della sostituzione sia stato accertato, sulla base di una valutazione di conformità effettuata dall'autorità nazionale competente ai sensi dell'art. 23 ter, par. 5, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/1011, che l'indice "€STR" (o altro indice sostitutivo individuato ai sensi del presente articolo) non rispecchia più, oppure rispecchia con differenze significative, il mercato o la realtà economica sottostanti che l'Euribor intende misurare, e che la sua applicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare come indice sostitutivo, a propria discrezione, uno di quelli che la Commissione Europea avrà individuato come sostituto dell'Euribor;
- informi tempestivamente la clientela, secondo le modalità di comunicazione pattuite nel presente Contratto, circa l'adozione dell'indice sostitutivo con decorrenza dall'inizio del primo periodo successivo all'ultima rilevazione disponibile dell'Euribor prima della sua cessazione.

OPERAZIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO DI CREDITI COMMERCIALI

L'individuazione di un indice alternativo impatta sulla determinazione del tasso applicato. All'indice così individuato potranno inoltre essere applicati, laddove contrattualmente previsti, spread o maggiorazioni per la determinazione del tasso di interesse.

Si considerano gratuiti i costi relativi alle comunicazioni di trasparenza.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato in filiale e sul sito internet di illimity Bank S.p.A. www.illimity.com.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso al costo degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, imposta di bollo ed altre imposte, IVA se dovuta, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi.

RECESSO E RECLAMI**Recesso**

È facoltà delle parti, purché non inadempienti, recedere in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto dandone comunicazione all'altra parte a mezzo di raccomandata a/r ovvero mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, senza obbligo di motivazione né di preavviso..

La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, dandone comunicazione al Cliente con preavviso minimo di 2 (due) mesi. Tali modifiche si intendono approvate se il Debitore non recede dal contratto entro la data prevista per la relativa applicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 (quindici) giorni

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Debitore e la Banca in relazione all'interpretazione e all'applicazione del contratto di factoring, il Debitore può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a illimity Bank S.p.A. Via Soperga, n. 9, 20124 Milano o all'indirizzo e-mail reclami@illimity.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata illimity@pec.illimity.com.

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale reclamo.

Se il Debitore non è soddisfatto della risposta della Banca o non ha ricevuto risposta entro il suddetto termine di 60 (sessanta), prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modificazioni e integrazioni) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Debitore e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui al predetto D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si intende assolta nel caso in cui il Debitore abbia esperito il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo innanzi all'ABF".

LEGENDA

Banca (o Cessionario): indica illimity Bank S.p.A..

Cedente (o Fornitore): indica la persona giuridica, cliente della Banca, ovvero la controparte del contratto di factoring.

Cessione: indica il si intende il negozio giuridico mediante il quale il Cedente – in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 52/1991 e/o dal cod. civ. – trasferisce al Cessionario, anche in massa, i propri Crediti esistenti e/o futuri (come di seguito definiti).

Credito: indica:

- a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi;
- b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

Debitore: indica la persona giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti.

Dilazione: indica la proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che la Banca può concedere, a titolo oneroso, al Debitore.

OPERAZIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO DI CREDITI COMMERCIALI

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente (Cedente) o dal Debitore alla Banca in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione di credito operata dalla Banca o della concessione da parte di quest'ultima di una Dilazione per il pagamento del debito. Divisori applicati: divisore civile (365/366) per le operazioni in Euro; divisore commerciale (360) per le operazioni in altra valuta.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Commissione: indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte del Cessionario del rischio di mancato pagamento dei Debitori e/o per la concessione ai Debitori di Dilazioni di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti.

- a) commissione mensile: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato;
- b) commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della Cessione dei Crediti sul loro ammontare;
- c) commissione di plusfactoring: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei Crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento.

Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario (es. euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi verrà valorizzato "0".

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

Spread: maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione.

Tasso Effettivo Globale Medio: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del factoring, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un ulteriore margine di quattro punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dall'intermediario non sia superiore. In ogni caso la differenza tra il tasso limite come sopra determinato ed il tasso effettivo globale medio (TEGM) non può essere superiore a otto punti.

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.